



**FONDAZIONE
LE AUTONOMIE**

09 settembre 2025, ore 11:30 - 13:00

REBUS TARI: LE COMPONENTI PEREQUATIVE A CARICO DEGLI ENTI LOCALI.

MARCO TOMASSETTI



**ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali**

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu





FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

I TEMI CHE AFFRATEREMO

TARI : le novità

- La delibera ARERA n. 386/2023/R/rif - **la componente UR1,a e la componente UR2,a;**
- La procedura di riversamento delle entrate perequative al CSEA;
- Le diverse interpretazioni della Corte dei Conti sulla natura delle componenti perequative e sulle modalità di riversamento;
- Il bonus sociale TARI previsto dal DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 – **la terza componente perequativa denominata “PE”** ;
- La delibera ARERA 1 aprile 2025, n. 133/2025/R/Rif per la disciplina del bonus sociale TARI;
- La deliberazione n. 13 del 19/06/2025 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti sulla natura ed il trattamento contabile delle componenti perequative Tari.
- La delibera ARERA n. 355 del 29/07/2025 ed il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

LE NOVITA' TARI

Negli ultimi anni stiamo assistendo all'introduzione da parte del legislatore e dell'autorità di regolazione ARERA di una serie di norme che hanno cambiato il volto alla Tassa sui Rifiuti TARI:

- l'approvazione di metodi tariffari del servizio integrato dei rifiuti con la definizione di tre periodi regolatori MTR-1 dal 2018 al 2021, MTR-2 dal 2022 al 2025 – MTR-3 dal 2026 al 2029;
- l'approvazione del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti e la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'introduzione della tariffa puntuale che parametra il prelievo tributario alla effettiva produzione di rifiuti indifferenziati;
- l'introduzione di componenti perequative per la copertura di costi relativi allo smaltimenti di particolari categorie di rifiuti;
- l'introduzione del bonus sociale anche per la TARI.

Con queste delibere ARERA ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti, accompagnando una transizione che vede i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero e che vede gradualmente ridursi la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile.

LE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI

In questo webinar ci occuperemo in particolare del sistema delle componenti perequative TARI introdotte da ARERA in aggiunta alla tariffa sui rifiuti TARI che hanno generato non pochi problemi applicativi ed interpretativi sia con riferimento alle **modalità di riversamento** da parte dei Comuni sia con riferimento alle **modalità di gestione contabile** delle tre componenti aggiuntive.

Sul tema si sono registrate posizioni diametralmente opposte non solo fra Comuni ed Arera, ma anche all'interno della stessa Corte dei Conti tra le varie Sezioni.

A ciò deve aggiungersi che tali componenti si assommano al prelievo tributario e quindi costituiscono per le utenze domestiche e non domestiche un costo aggiuntivo.

DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

Tra le novità dettate dall'ARERA per l'anno 2024, sicuramente un ruolo importante riveste la disposizione della delibera n. 386/2023/R/rif che istituisce, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata, di natura perequativa, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF.

In particolare vengono istituite, a decorrere dal 2024, le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

1)- **La componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.**

2)- **La componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che implicano interventi speciali ed urgenti**

Le componenti, oggi valorizzate per il 2024, potranno essere **aggiornate annualmente** dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.

Per rifiuti accidentalmente pescati si intende quei rifiuti definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, ovvero “**i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo**”; rifiuti che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06, ma che per loro definizione non possono rientrare nei costi da imputare nel tradizionale PEF TARI.

Allo stesso modo, l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, definisce i rifiuti volontariamente raccolti come “**i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune**”; anche questi sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06, ma non finanziabili con la TARI derivante dal PEF MTR2.

Pertanto queste due componenti aggiuntive sono finalizzate alla copertura dei costi per la gestione dei rifiuti relativi al recupero di rifiuti **che non possono essere intestati ad utenti specifici e che rispondono dunque alla necessità di assorbire un costo sociale o di ripartizione di un danno ambientale**, in deroga al principio generale «chi inquina paga».

La procedura di riversamento delle entrate perequative vede il Comune, quale gestore delle tariffe, attore principale nell'esecuzione degli adempimenti previsti che di seguito si riassumono.

L'Autorità ha istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) i seguenti conti, dove verranno riversate le somme:

- il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, anche denominato Conto UR1, alimentato dalla componente perequativa UR1,a;
- il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anche denominato Conto UR2, alimentato dalla componente perequativa UR2,a.

DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

Entro e non oltre il **31 ottobre di ogni anno "a"**, il gestore della raccolta può presentare istanza all'Ente territorialmente competente per un determinato ambito tariffario per il riconoscimento dell'importo, **CSM,a**, relativo ai costi sostenuti nell'anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti.

L'Ente territorialmente competente trasmette entro il **30 novembre di ogni anno "a"** l'importo CSM,a, validato, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ai fini della comunicazione a CSEA.

Entro il **31 gennaio dell'anno "a+1"**, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative, nonché degli importi CSM,a per quanto di competenza, opportunamente validati dall'Ente territorialmente competente, così determinati: l'importo **IUR1,anet** relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue: $IUR1,anet = UR1,a \times Nutenza_{CSM,a}$. L'importo **IUR2,a** relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue: $IUR2,a = UR2,a \times Nutenze$

DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

Se il risultato di tale importo è positivo, **entro il 15 marzo dell'anno "a+1"** il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa a CSEA gli importi così determinati;

Se il risultato di tale importo è negativo, **entro il 31 maggio dell'anno "a+1"** il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti riceve da CSEA gli importi così determinati.

DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

È disponibile sul sito della **CSEA** (Cassa per i servizi energetici e ambientali) il portale **DataEntry Rifiuti** per l'invio delle dichiarazioni alla CSEA per il settore rifiuti, per la comunicazione obbligatoria dei dati sulle componenti perequative UR1 (per copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti) e UR2 (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi), che tutti i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che dovevano essere effettuate entro il **31 gennaio 2025**.

Per accedere al DataEntry Rifiuti, bisogna prima aver effettuato la registrazione al Portale Anagrafica Operatori CSEA ed essere pertanto in possesso del Codice CSEA per il Settore Rifiuti.

Le indicazioni per effettuare la registrazione all'Anagrafica Operatori CSEA sono contenute nella Circolare **n. 23/2024/RIF del 13 maggio 2024** e nei documenti allegati alla stessa.

DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

Nella dichiarazione l'Ente dovrà dichiarare il numero complessivo delle utenze TARI e gli eventuali costi sostenuti nell'anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentali pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti.

Effettuata la dichiarazione sul portale **DataEntry Rifiuti** relativa al numero delle utenze utili alla quantificazione delle componenti perequative TARI UR1 e UR2 il sistema quantifica l'importo da versare e genera in automatico due avvisi di pagamento sul sistema Pagopa per consentire all'Ente di effettuare il versamento



FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE.

Sin da subito i Comuni si sono posti il problema delle modalità da asservire per la contabilizzazione in bilancio di tali nuove componenti perequative.

Sul punto inizialmente si era giunti alla conclusione che dovevano essere contabilizzate tra le **partite di giro** e che la contabilizzazione andava effettuata sulla base delle **somme effettivamente incassate**.

A tale conclusione i Comuni erano giunti sulla base di quanto indicato dal Ministero delle Finanze (RGS-SIOPE), che in risposta ad uno specifico quesito, in data 1° luglio 2024 aveva ritenuto che: “ *In base alle informazioni fornite, e considerando che le componenti perequative sono somme che l'ente incassa per conto di CSEA e che devono essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell'ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell'ente locale*”, considerazione che appariva altresì coerente con quanto previsto dal paragrafo 7 del principio contabile applicato n. 4/2, secondo cui i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, come è appunto il caso delle suddette componenti dell'elemento perequativo.



FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE.

Sul tema è intervenuta la Corte dei Conti con due delibere gemelle della Sezione di controllo per la Liguria n. 4 e n. 5 del 2025, che anche richiamando un parere del Mef (RGS-SIOPE) del 1° luglio 2024, hanno affermato che “**le entrate derivanti dalle componenti perequative, poiché non vanno a modificare il patrimonio dell’ente, ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio comunale, devono risultare neutre nel bilancio stesso e, di conseguenza, devono essere imputate alle partite di giro. I servizi per conto di terzi e le partite di giro, difatti, comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente**”.

Le stesse delibere, inoltre, affermano che: “**I Comuni non essendo né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da Arera, pertanto, devono effettuare il riversamento a CSEA solo delle somme effettivamente riscosse**”.



FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

LA CORTE DEI CONTI SULLA MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE E SUL RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE.

La Sezione di Controllo Lombardia della Corte dei conti, con la delibera n. 15 del 23/01/2025, investita di nuovo della questione, non si è pronunciata sul punto riguardante l'obbligo di versamento sulla base del "bollettato" o dell'incassato. Ciò in quanto la Corte ha evidenziato che si tratta di un aspetto già oggetto di regolazione da parte dell'Arera, i cui provvedimenti possono essere impugnati davanti al Giudice amministrativo ovvero, successivamente, avanti al Giudice ordinario, per quanto attiene la loro concreta esecuzione. Ha quindi rimesso alla scelta discrezionale dell'ente decidere se allinearsi o meno alla posizione dell'Arera, eventualmente, in caso negativo, opponendosi avanti alle sedi giudiziarie. **In sostanza spetta all'ente decidere se attenersi alla tempistica prescritta, piuttosto che contestare nelle sedi competenti le prescritte modalità di versamento, ovvero pagare sulla base dell'incassato, esponendosi agli interessi moratori previsti dalla delibera 386/2023.** Per la Corte dei conti della Lombardia è evidente, infatti, che l'Arera ha posto l'onere del mancato incasso da parte di Csea in capo all'ente locale, esposto a interessi moratori in caso di inadempimento o ritardato versamento. Tale posizione ha un riflesso contabile, sia in termini di cassa, realizzandosi una anticipazione finanziaria e sia di competenza, con la formazione di residui attivi a fronte dei quali occorre operare un adeguato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

LA CORTE DEI CONTI SULLA MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE E SUL RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE

La Sezione di Controllo della Lombardia della Corte dei conti è entrata invece nel dettaglio del secondo quesito posto dal Comune, riguardante la modalità di contabilizzazione di tali componenti, specificando che, anche alla luce di quanto sopra, **non è corretta l'iscrizione a partite di giro, in quanto non si tratta di un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del Comune.** Inoltre, la Corte ha aggiunto che le componenti perequative hanno una finalità assimilabile e sono dovute dagli stessi soggetti tenuti al pagamento della Tari. Peraltro, ha osservato la Corte che **l'attuale disciplina prevede che le due componenti presentano un rapporto di accessorietà con la Tari che conduce alla necessità di imputare le compenti al medesimo titolo della stessa (ossia al titolo primo).**

La posizione della Corte dei Conti Lombardia, quindi, non conferma quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze ad alcuni Comuni, in risposta a quesiti, laddove si prevedeva la contabilizzazione delle componenti perequative a partite di giro. Risposta probabilmente corretta laddove il riversamento si debba effettuare sulla base dell'incassato, ma non nell'ipotesi in cui lo stesso riguardi l'intero importo "bollettato".

RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE :

Di segno opposto è la posizione di ARERA, che con il comunicato del **27 gennaio 2025**, ha sostenuto che “**i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori.**”

Appare evidente che sulla questione si è ormai purtroppo innestata una controversia non risolvibile per via diretta, che investe direttamente la responsabilità degli operatori dei Comuni e sulla quale interverranno comunque ulteriori orientamenti e decisioni di natura giurisprudenziale.

RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE :

Per fornire una risposta conclusiva ai dubbi interpretativi e sulle diverse posizioni la Sezione di Controllo delle Marche, su richiesta del Comune id Camerata Picena, ha rimesso la decisione finale alla Sezione delle Autonomie della stessa Corte dei Conti.

Le questioni sottoposte alla Sezione Autonomie sono due.

La prima, riguardava il criterio per la determinazione delle somme delle componenti perequative da riversare alla Csea da parte del gestore delle tariffe e dei servizi per l'utenza, ossia se dovesse utilizzarsi il criterio di competenza (quello delle somme addebitate agli utenti), come sostenuto da Arera e dalla Csea (la quale, anzi, richiede il versamento degli importi delle componenti perequative determinate sulla base del numero delle utenze, indipendentemente non solo dall'incasso ma addirittura dell'effettivo addebito nell'anno di competenza), ovvero quello di cassa, basato sugli importi effettivamente introitati nell'anno di riferimento.

La seconda questione atteneva invece alla corretta contabilizzazione in bilancio delle somme relative alle componenti perequative, ossia se l'imputazione di tali importi debba avvenire nel titolo terzo dell'entrata ovvero nelle partite di giro.

LA DELIBERAZIONE N. 13/SEZAUT/2025/QMIG:

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, chiamata a derimere le due questioni poste dalla Sezione Regionale delle Marche (contabilizzazione e riversamento), con la delibera n. 13 del 19/06/2025, è intervenuta sulla questione, ma solo e limitatamente alle modalità di contabilizzazione delle componenti perequative introdotte, mentre non affronta la spinosa questione della gestione del riversamento per cassa o per competenza, ritenendo che tale problematica non rientra nella sua competenza ma del giudice civile.

LA DELIBERAZIONE N. 13/SEZAUT/2025/QMIG:

Con la suddetta deliberazione la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che il Comune, in quanto gestore delle tariffe TARI e dei rapporti con l'utenza per il servizio rifiuti, è titolare di 3 diverse obbligazioni giuridiche:

- 1)- nei confronti dei contribuenti/utenti nella qualità di titolare di un diritto di credito ;
- 2)- nei confronti delle imprese che hanno provveduto a fornire i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti pescati o volontariamente raccolti nella qualità di gestore delle tariffe;
- 3)- nei confronti del CSEA per il riversamento della componente perequativa nella qualità di soggetto che la riscuote dai contribuenti/utenti.

La Corte ha quindi chiarito che l'obbligazione di riversamento intercorre direttamente tra Comune e CSEA e che è distinta dall'obbligazione che riguarda l'utente.

LA DELIBERAZIONE N. 13/SEZAUT/2025/QMIG:

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con riferimento alla questione afferente alla corretta contabilizzazione nel bilancio delle due componenti perequative ha ritenuto che non sia corretto inserire le poste relative alle componenti perequative e al riversamento alla CSEA nelle partite di giro. Secondo la Corte, infatti, tale fattispecie ricorre esclusivamente nel caso in cui l'Ente agisce come «*mero esecutore di spesa*» di un altro ente, privo di discrezionalità decisionale.

In questo caso il Comune non è esecutore per conto della CSEA, ma deve adempiere ad un proprio onere il cui costo viene successivamente rimborsato sulla base di un meccanismo solidaristico che presuppone una contabilità analitica e la rendicontazione separata di risorse e relativi impegni.

In realtà a ben vedere in questo caso avviene proprio il contrario in quanto è il CSEA che agisce per conto dei Comuni che hanno sostenuto le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti marini e non il contrario.

LA DELIBERAZIONE N. 13/SEZAUT/2025/QMIG.

Conseguentemente la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che le componenti perequative non rappresentano un'entrata autonoma rispetto alla TARI, ma una componente fiscale che si aggiunge alla TARI, e che pertanto come la TARI in bilancio **deve essere contabilizzata tra le entrate in parte corrente al Titolo III, attraverso una posta separata, mentre tra le spese correnti deve essere previsto lo stanziamento delle somme da riversare a CSEA.**

In merito all'imputazione, visto che non ci sono regole specifiche, occorre seguire il criterio della competenza finanziaria "potenziata". **Il credito va accertato in base all'esigibilità e non per cassa**; esso va rilevato in bilancio nell'anno "a" in cui matura il credito, in quanto esso sorge privo di termini o condizioni. Tale credito è collegato a una futura obbligazione di riversamento alla Csea, del tutto eventuale, che sorgerà nell'anno a+1. Nell'anno a, l'obbligazione di riversamento è solo potenziale, comportando l'obbligo di accantonare le somme relative alla componente perequativa nella riga B del risultato di amministrazione (avanzo accantonato).

LA DELIBERAZIONE N. 13/SEZAUT/2025/QMIG:

Altro aspetto importante da non sottovalutare è che la contabilizzazione dell'entrata al titolo III comporta che la stessa deve essere svalutata con l'accantonamento all'FCDE, considerato il fatto che l'incasso delle componenti perequative è esposto allo stesso rischio di insoluto della TARI.

Anche questo elemento ha un impatto sul bilancio dell'Ente.

RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE

Pertanto nemmeno la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 13/2025 è bastata a risolvere i tanti dubbi posti dalla disciplina delle nuove componenti perequative e come al solito la soluzione è stata lasciata ai Comuni sempre più in balia di un legislatore che scrive norme spesso incomprensibili e contraddittorie che si vanno a sommare alle delibere ARERA, creando di fatto una «*tempesta perfetta*».

L'unico auspicio è che il legislatore prenda coscienza di questa situazione e chiarisca, quanto prima, come i Comuni devono comportarsi senza che questo ennesimo ed ulteriore adempimento non causi danni alle casse comunali già in difficoltà.

IL BONUS SOCIALE TARI:

Nel nostro Paese sono stati gradualmente introdotti dal legislatore, a partire dal 2008, meccanismi di compensazione della spesa sostenuta dalle famiglie in stato di disagio economico e sociale, con l'obiettivo di assicurare a tali nuclei disagiati economicamente l'accesso ai servizi essenziali di fornitura di energia, di gas naturale e del servizio idrico integrato (**c.d. bonus sociali nazionali obiettivo OS.2**).

Accanto a tali bonus nel 2019 il legislatore con il decreto legge 26/10/2019, n. 124, convertito con la legge 19/12/2019, n. 157, all'art. 57bis, comma 2, ha dato mandato ad ARERA di assicurare tariffe agevolate per gli utenti del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.

IL BONUS SOCIALE TARI:

Il bonus sociale rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis del DL 14/2019, entra in vigore dopo 5 anni dalla sua istituzione, con la pubblicazione del Dpcm del 21/01/2025, n. 24, avvenuta in G.U. il 13 marzo 2025.

Il bonus, valido dal 1° gennaio 2025, in analogia a quanto previsto dai bonus elettrico, gas e idrico è riconosciuto agli utenti e ai nuclei familiari in condizione di effettivo e documentato disagio sociale, **con un ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.** Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale.

Il bonus consiste in una riduzione del 25% della Tari o tariffa corrispettiva limitatamente ad una sola utenza (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse).

L'agevolazione **è riconosciuta automaticamente**, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

IL BONUS SOCIALE TARI:

Il bonus è riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2025 e sarà l'INPS a fornire ai Comuni i dati relativi agli ISEE validi per l'individuazione dei nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica beneficiari.

I beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAtè.

Il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti e quindi l'applicazione dello stesso è teoricamente neutrale per l'ente impositore.

Le provviste per l'erogazione del bonus saranno acquisite per il tramite dell'introduzione di una componente perequativa della TARI applicata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche.

Il Dpcm prevede anche meccanismi di gradualità per l'applicazione del bonus che potranno portare ARERA a disciplinare un periodo di 12 mesi di transizione.

L'introduzione operativa del bonus comporta aggiornamenti informatici per gestire la distribuzione automatica dei beneficiari.

LA DELIBERA ARERA N. 133 DEL 01/04/2025

Come sopra evidenziato il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti per il tramite dell'introduzione di una nuova ed ulteriore componente perequativa della TARI applicata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche.

A tal fine ARERA è prontamente intervenuta con la delibera n. 133 del 01/04/2025 che ha stabilito l'introduzione di **una terza componente perequativa denominata "PE" (componente perequativa) pari a 6 euro per ogni utenza – domestica e non domestica – su tutto il territorio nazionale.**

Questo contributo servirà ad alimentare un fondo, gestito dalla CSEA, da cui prelevare le risorse per finanziare il Bonus TARI.

Questa componente è finalizzata a generare un gettito perequativo nazionale, versato alla Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali), che provvederà al rimborso dei soggetti che gestiscono direttamente la Tari, inclusi i Comuni.

LA DELIBERA ARERA N. 133 DEL 01/04/2025

Con i 6 € chiesti in bolletta ad ogni contribuente si andrà a generare un fondo nazionale che servirà a fare fronte all'erogazione dei bonus sociali così come indicati dal Governo e regolati da ARERA pari al 25% dell'importo dovuto a titolo di TARI per l'annualità in corso.

L'importo non sarà modificabile a cura dei Comuni che dovranno “solo” preoccuparsi di:

- chiedere 6 € a ciascuna utenza mediante avviso di pagamento,
- incassare le entrate derivanti da questa terza componente perequativa,
- individuare i beneficiari del bonus mediante scambio di dati con INPS e altre banche dati esterne,
- riconoscere – con modalità non ancora definite – l'agevolazione ai contribuenti che ne avranno diritto,
- compilare la dichiarazione entro il 31 gennaio a CSEA specificando quanto è stato bollettato,
- versare a CSEA 6 € per ciascuna utenza bollettata, a prescindere che tale importo sia stato o meno incassato, entro il 31 marzo 2026.

EFFETTI SULLA BOLLETTAZIONE 2025.

L'introduzione di questa terza componente perequativa a bilanci approvati e liste di carico TARI da inviare ha fatto in modo che la maggior parte dei Comuni nella bollettazione 2025 ha seguito la seguente modalità:

Il Comune emette un acconto sulla base delle tariffe 2024, facendo attenzione di non richiedere a ciascun contribuente (quantomeno domestico) più del 75% dell'ammontare complessivo dovuto per il 2025.

Successivamente potrà essere emesso il saldo in autunno, con scadenza di pagamento successiva al 1° dicembre, nella quale troveranno spazio sia la nuova componente perequativa dovuta da ciascuna utenza, sia – per i beneficiari del bonus sociale – l'agevolazione del 25% spettante.

II BONUS SOCIALE TARI PRIMI CHIARIMENTI:

I primi chiarimenti sull'applicazione e le modalità operative da seguire per il bonus sociale sono arrivate da ARERA con il documento per la consultazione n. 240/2025/R/rif del 10/06/2025 predisposto nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 133/2025 nel quale sono stati evidenziati una serie di spunti di consultazione.

In questo documento ARERA ha esposto i suoi orientamenti in relazione ai seguenti punti:

- a) al funzionamento dei meccanismi che consentono il riconoscimento automatico del bonus rifiuti;
- b) alla definizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dei flussi informativi tra l'INPS, il Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.a.), SGAta (ANCI) e i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e più in generale, tra i vari soggetti istituzionali e operatori;
- c) alla definizione delle modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni;
- d) all'integrazione del meccanismo perequativo introdotto con la deliberazione 133/2025/R/rif per la copertura degli oneri derivanti dall'agevolazione;
- e) all'individuazione degli obblighi informativi dei diversi soggetti coinvolti e di adeguati strumenti di monitoraggio.

II BONUS SOCIALE TARI PRIMI CHIARIMENTI

Tra i chiarimenti forniti da ARERA il più rilevante ed atteso dai Comuni è l'indicazione dell'applicazione del bonus sociale soltanto a decorrere dall'annualità 2026.

In particolare ARERA ha disposto che «**non appare possibile procedere all'erogazione dell'agevolazione già nel 2025, in considerazione delle scadenze previste per l'approvazione della TARI e delle tempistiche necessarie per trasmettere ai gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti l'elenco dei beneficiari del 2025, primo anno di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in tempi compatibili con l'approvazione della TARI medesima**».

Al tempo stesso ARERA ha ribadito l'orientamento di disporre l'erogazione del bonus di competenza 2025 (calcolato come riduzione della TARI di competenza 2025) a valle dell'effettiva implementazione del sistema di trasmissione dei flussi, da applicarsi alla TARI relativa al 2026.

II BONUS SOCIALE TARI PRIMI CHIARIMENTI.

In conseguenza di ciò con il suddetto orientamento ARERA ha comunque ritenuto necessario l'inserimento della componente perequativa UR3(valore 6 euro) all'interno dei documenti di riscossione in quanto la provvista è sempre anteriore rispetto alla fase di erogazione delle agevolazioni.

Di fatto, quindi, **l'importo richiesto ed incassato dai contribuenti nel 2025 dovrà essere trattenuto dai Comuni che lo utilizzeranno nel 2026 per il riconoscimento dei bonus ai beneficiari, riversando la quota in eccesso al CSEA nel 2027.**

LA DELIBERA ARERA N. 355/2025/R/rif DEL 29/07/2025.

Conclusa la fase di consultazione ARERA con la delibera n. 355/2025/R/rif del 29/07/2025 ha fissato le modalità operative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i potenziali beneficiari con cui si chiama in causa numerosi soggetti a partire dai Comuni che gestiscono direttamente la TARI.

In particolare con tale delibera ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), nel quale è stata posta particolare attenzione alla problematica della tutela della privacy atteso che il riconoscimento del bonus sociale è sotteso a dati sensibili.

NOVITA' PREVISTE NEL TESTO UNICO.

Le principali novità di interscambio di informazioni e dati previste dal testo unico sul bonus sociale Tari sono le seguenti:

- gli Enti di governo d'ambito e i Comuni in qualità di Enti erogatori del bonus sociale rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Dpcm 21 gennaio 2025, nominano il Gtru (Gestione Tariffe e Rapporti con gli Utenti), territorialmente competente operante in ciascun comune responsabile del trattamento dati per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti. Di solito il Gtru coincide con il Comune;
- il Sii (Sistema Informativo Integrato) di ARERA deve comunicare a SGAt, nominato responsabile del trattamento dati dagli Enti erogatori, entro il primo febbraio dell'anno a+1, i medesimi flussi di dati attualmente inviati da Inps allo stesso Sii per l'erogazione degli altri bonus sociali, precisando che non risulta accoglibile la richiesta di prevedere la messa a disposizione dei dati catastali degli immobili dichiarati, in quanto si tratta di dati non disponibili e richiesti nella compilazione della Dsu;

NOVITA' PREVISTE NEL TESTO UNICO:

- SGAtè, mette a disposizione tali dati ai Gtru territorialmente competenti nominati dagli Enti erogatori responsabili del trattamento ai fini della quantificazione ed erogazione del bonus sociale rifiuti;
- tutti i soggetti si iscrivano in ATRif (Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani), a SGAtè e all'anagrafica della Csea e provvedano ad aggiornare l'ATRif medesima con l'elenco dei Comuni serviti dai diversi Gtru;

NOVITA' PREVISTE NEL TESTO UNICO:

- SGAtè effettua la predetta messa a disposizione con frequenza annuale, entro il primo marzo dell'anno a+1 e il 31 gennaio dell'anno a+2 (con esclusivo riferimento alle Dsu residuali relative all'anno a messe a disposizione del Sii nel corso dell'anno a+1), in quanto è la sola modalità che consente di disporre del complesso dei dati delle Dsu di competenza dell'anno a) e che permette la verifica di unicità semplificando gli adempimenti posti a carico dei soggetti coinvolti nel processo, ritenendo che tale frequenza favorisca e semplifichi sia l'attività dei gestori, sia le verifiche del sistema informativo, mentre una frequenza più alta non necessariamente garantirebbe una maggior tempestività nell'erogazione in quanto la stessa è comunque legata alle tempistiche di emissione dei documenti di riscossione;
- i gestori devono effettuare la verifica di unicità volta ad accertare che venga erogato una sola agevolazione per nucleo familiare agevolabile attraverso SGAtè in un'ottica di semplificazione amministrativa e riduzione dei costi;

NOVITA' PREVISTE NEL TESTO UNICO:

- gli Enti erogatori comunichino, tramite SGAtè, anche avvalendosi dei Gtru territorialmente competenti i nominati responsabili del trattamento, a Inps, entro il 1 febbraio dell'anno a+1, l'elenco dei codici fiscali degli utenti minorenni di competenza e l'Inps comunichi, stesso mezzo, l'elenco tra questi di eventuali minori che risultino agevolabili, in quanto dichiaranti una Dsu attestata nell'anno a, suddivisi nelle classi di agevolazione;
- con riferimento al 2026, anno di prima applicazione del presente provvedimento, i dati relativi ai soggetti minorenni possano essere comunicati a Inps entro il 30 maggio, disponendo altresì che la successiva erogazione del bonus per tali utenti possa essere effettuata in deroga entro il 30 settembre;
- Inps conserva i dati personali degli utenti minorenni per il tempo strettamente necessario a effettuare le verifiche ai fini dell'erogazione del bonus;

IL BONUS SOCIALE E LE ALTRE AGEVOLAZIONI DI NATURA SOCIALE

Altro aspetto importante sul quale si attendeva un chiarimento era quello della compatibilità del nuovo bonus sociale TARI con le altre eventuali agevolazioni di carattere economico-sociale TARI previste da Comuni.

Sul punto con la delibera n. 355/2025 ARERA ha chiarito che l'introduzione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che non possono gravare, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né, tantomeno, sul sistema perequativo nazionale e ribadire ulteriormente che le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità e sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

II BONUS SOCIALE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto automaticamente, con le modalità nel seguito disciplinate, agli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un'utenza a uso domestico.

Lo stato di disagio economico è attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

ENTI EROGATORI E GTRU TERRITORIALMENTE COMPETENTI

Gli enti erogatori, ossia i Comuni, sono tenuti a iscriversi a SGAtè entro il 31 gennaio 2026.

Nello stesso termine del 31 gennaio 2026 gli enti erogatori designano, tramite SGAtè e in coerenza con quanto comunicato all'ATRIF, il GTRU territorialmente competente quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti. Il GTRU è il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che, secondo la definizione del Metodo tariffario pro tempore vigente, eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

I GTRU territorialmente competenti sono tenuti a iscriversi a SGAtè entro il 28 febbraio 2026.

I dati funzionali all'erogazione della compensazione vengono messi a disposizione dei GTRU territorialmente competenti da SGAtè, entro il 1° marzo di ogni anno a+1.

UTENZE AGEVOLABILI

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti o GTRU, in base ai dati messi a disposizione da SGAt e alle informazioni in suo possesso, individua sul proprio territorio le utenze agevolabili.

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti dovrà applicare l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAt.

Ai fini dell'individuazione delle utenze intestate a soggetti minorenni, gli enti erogatori, anche tramite i GTRU, mettono a disposizione di SGAt, entro il 15 gennaio di ciascun anno a+1, il codice fiscale associato all'intestatario di tali utenze con riferimento all'anno a.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti territorialmente competente verifica il rispetto delle condizioni oggettive di ammissibilità con riferimento all'utenza agevolabile.

In particolare deve verificare:

- 1)- che il codice fiscale e il nominativo dell'intestatario dell'utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile, ovvero nel caso di DSU intestata a un minore con il codice fiscale del minore medesimo;
- 2)- che l'utenza agevolabile sia a uso domestico.

Sulla base delle comunicazioni ricevute ANCI, tramite SGAtè, effettua per conto degli enti erogatori competenti, prima dell'invio dei dati ai GTRU territorialmente competenti, la verifica di unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili, al fine di garantire che per ogni anno di competenza delle DSU sia erogata un'unica compensazione per nucleo familiare ISEE agevolabile.

QUANTIFICAZIONE DEL BONUS SOCIALE

Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a) per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a) al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti.

QUANTIFICAZIONE DEL BONUS SOCIALE

I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAtè procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima **entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile.**

In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile.

Qualora la prima rata utile venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, **l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo.**

QUANTIFICAZIONE DEL BONUS SOCIALE

Nei casi in cui le informazioni relative al beneficiario dell'agevolazione relative a DSU presentate nell'anno a) vengano trasmesse da SGAtè nell'anno a+2, il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere effettuato nel medesimo anno a+2

Il documento di riscossione deve contabilizzare e dare evidenza dell'importo dell'agevolazione riconosciuta.

Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAtè, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.

L'importo trattenuto a compensazione dal gestore, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come già detto ARERA ha posto particolare attenzione alla problematica della tutela della privacy atteso che il riconoscimento del bonus sociale è sotteso al trattamento di dati sensibili.

I titolari del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze:

- **l'ente erogatore territorialmente competente**, anche avvalendosi dei GTRU nominati responsabili del trattamento dati, in relazione alle conseguenti attività di erogazione e rendicontazione a CSEA e al SIUSS dei bonus dallo stesso erogati, cui sono comunicati i dati personali dall'Autorità, tramite SGAte di ANCI, previa nomina, da parte dell'ente erogatore stesso, di ANCI quale responsabile del trattamento relativamente ai dati di competenza territoriale;
- **l'ARERA**, in relazione all'attività di postalizzazione delle comunicazioni, inviate avvalendosi di Acquirente Unico quale responsabile del trattamento, nonché in relazione all'attività di emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze cessate e alla conseguente rendicontazione al SIUSS, attività svolta avvalendosi di CSEA, all'uopo nominata responsabile del trattamento. L'Autorità è altresì autonoma titolare del trattamento di comunicazione dei dati dei beneficiari maggiorenni da INPS;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- **la CSEA**, in relazione all'attività di verifica sugli importi riconosciuti dai GTRU, e per l'attività di compensazione degli importi erogati dagli stessi ai beneficiari dell'agevolazione
- **l'INPS**, ferme restando le competenze in materia di ISEE, in relazione all'attività di comunicazione all'Autorità dei dati dei potenziali beneficiari maggiorenni di comunicazione agli enti erogatori dei dati dei beneficiari minorenni.

Ciascun titolare provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale la pertinente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 12 e seguenti del GDPR.

L'ente erogatore, anche per il tramite del GTRU, nella prima comunicazione utile all'utente dell'anno $a + 1$, provvede a inserire una versione sintetica dell'informativa di cui al comma 13.2.

OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ENTE GESTORE

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mette a disposizione di SGAt, entro il 31 luglio di ciascun a+1 e il 31 gennaio di ciascun anno a+2, in base alle specifiche tecniche stabilite da ANCI, per ciascun nucleo familiare agevolato (contraddistinto da un codice bonus univoco), i seguenti dati:

- codice pratica;
- esito della verifica delle condizioni di ammissibilità e restituzione dell'esito positivo o negativo della pratica;
- se la verifica delle condizioni di ammissibilità ha dato esito positivo, importo erogato o trattenuto a compensazione della morosità pregressa e data di erogazione;
- l'elenco delle utenze cessate nell'anno a); in questo caso il gestore comunica altresì se noto il nuovo indirizzo di abitazione del nucleo familiare, l'importo dell'agevolazione dovuta al beneficiario, ovvero l'importo eventualmente compensato.

Nel documento di riscossione di ciascun utente agevolabile deve essere riportata la seguente dicitura: “Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l'anno a, ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n.⁴⁹ 24. Il bonus è pari a euro xx.”

OBBLIGHI INFORMATIVI DI SGAt_e

Entro il 15 settembre di ciascun anno a+1 e il 1° marzo di ciascun anno a+2, gli enti erogatori, tramite SGAt_e, comunicano alla CSEA i dati risultanti dalla rendicontazione dei bonus sociali rifiuti erogati da ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

REGIME IVA DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE

Altro problema ha riguardato l'applicazione dell'IVA alle componenti perequative TARI.

Al riguardo l'Agenzia della Entrate con la risposta n. 245/2024 ad un interpello ha chiarito che le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA.

Diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARIP, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.

CRITICITA'

Come è facilmente intuibile, dall'analisi della farraginoso procedura prevista per l'erogazione del bonus sociale Tari e delle delicate implicazioni sul rispetto della normativa sulla privacy, i prossimi mesi comporteranno attività di analisi e di implementazione molto delicate per gli Uffici Tributi comunali.

E' quindi di fondamentale importanza che gli operatori siano adeguatamente formati e preparati per la prima applicazione del bonus.

Sicuramente un ruolo fondamentale lo dovranno giocare le società di software che devono integrare rapidamente i propri gestionali per garantire il corretto trattamento della nuova componente perequativa e, soprattutto, l'agevole acquisizione e lavorazione dei dati dei contribuenti/utenti agevolati messi a disposizione da SGAt.

Come al solito la «*patata bollente*» rimane in mano dei Comuni che:

- **devono anticipare risorse che molto probabilmente non incasseranno mai;**
- **vincolare nel risultato di amministrazione risorse per conto di altri Enti;**
- **incrementare la consistenza dell'FCDE nei propri bilanci con risorse infruttifere;**
- **mettere in atto un potenziamento degli uffici tributi, sia in termini di personale che di capacità informatiche (hardware e software);**
- **rischiare di prendersi qualche denuncia per violazione del trattamento dei dati ai fini privacy, con l'applicazione di ingenti sanzioni e richieste di risarcimenti danni.**



FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE